

Statuto Associazione

VARESE EUROPEA

Piano strategico per lo sviluppo dell'area varesina

26 gennaio 2002

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "Varese Europea - Piano strategico per lo sviluppo dell'area varesina " con gli scopi di cui al successivo art. 3

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede provvisoria presso il Palazzo Estense di Varese, in via Sacco n. 5 in locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale di Varese o in altra località decisa successivamente dall'Assemblea.

Art. 3 . Scopi

L'Associazione, che non ha fini di lucro, si prefigge di promuovere lo sviluppo socio-economico dell'area varesina mediante lo strumento del Piano strategico, svolgendo una costante opera di coordinamento, stimolo, monitoraggio e revisione dello stesso.

L'Associazione individua nel Piano strategico il mezzo per promuovere ed attuare - con la collaborazione delle Istituzioni locali e delle forze sociali, economiche e culturali - le azioni necessarie per realizzare la crescita e lo sviluppo di Varese e dell'area varesina. Nell'ambito di tale prospettiva, l'Associazione avrà il compito di stimolare la costante partecipazione dei soggetti pubblici e privati sottoscrittori del Piano, di monitorare, raccogliere e valutare le azioni in corso sul territorio e promuovere gli aggiornamenti necessari al Piano stesso.

L'Associazione dovrà assicurare l'informazione dei cittadini sui contenuti del Piano strategico e sulle sue modalità di sviluppo.

L'Associazione per realizzare i propri scopi può intrattenere rapporti e collaborazioni con Enti, Istituzioni od altri, a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

Art. 4 - Soci

L'Associazione è costituita dagli Enti locali, da altri Enti e dalle Istituzioni, Organizzazioni economiche, culturali e sociali, pubbliche e private, che sottoscrivono l'atto costitutivo.

Sono, quindi, soci fondatori:

Enti pubblici

- Comuni di Arcisate, Azzate, Barasso, Bardello, Besozzo, Bisuschio, Biandronno, Bodio Lomnago, Brebbia, Brinzio, Brunello, Buguggiate, Cadrezzate, Cantello, Casciago, Castelseprio, Castiglione Olona, Caronno Varesino, Cazzago Brabbia, Cuvio, Gemonio, Galliate Lombardo, Gavirate, Gornate Olona, Gazzada Schianno, Induno Olona, Lozza, Malnate, Morazzone, Mornago, Porto Ceresio, Saltrio, Solbiate Arno, Valganna, Varese, Vedano Olona;

Comunità Montana della Valganna, Comunità Montana della Valceresio, Consorzio Tutela Acque Laghi di Varese e di Comabbio, Parco Campo dei Fiori, Parco Pineta di Appiano Gentile.

Enti Privati

- Acai, Adai, Ugl, Api, Cisa, Upi, Acli, Colleggio dei Geometri, Consorzio turistico Varese e Provincia, Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino, Banca Popolare di Luino e di Varese, Banca Intesa Bci Varese, Decanato Varesino, CIVA, CIT, Ce.S.Vo.V, Casa del Consumatore, Fai, Federcasalinghe Donneuropee, Gulliver, Ordine degli Architetti, Ordine dei Consulenti del Lavoro, Ordine dei Dottori Commercialisti, Ordine degli Ingegneri, Azienda Ospedaliera di Varese, Università dell'Insubria.

Associazioni

- Il caffè della Cultura, Arte Città, Amici della Terra, Amici del Campo dei Fiori, Centro Culturale di Velate, Centro Culturale M. Kolbe, Coop. Soc. Ambiente e

Sviluppo del Sacro Monte, Famiglia Bosina, Italia Nostra, Lega Navale Italiana,
R.T: Ricerche Territoriali, Vareseprofessional Group, Aldea, Varese vive.

Danno il loro **sostegno esterno** all'Associazione e ne costituiscono imprescindibili punti di riferimento, la Sede territoriale della Regione Lombardia, la Provincia di Varese, la Camera di Commercio e le parti sociali accreditate al Tavolo Provinciale di Concertazione.

Successivamente possono entrare a far parte dell'Associazione, a seguito di domanda, sottoposta al vaglio ed all'approvazione dell'Assemblea, come da Regolamento, altri soggetti che dichiarino di condividere le finalità dell'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota annuale di adesione di cui al successivo art. 5 comma a.

Art.5 - Risorse

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative, stabilite nell'atto costitutivo, e dalle successive quote annuali di adesione stabilite, in sede di approvazione del bilancio preventivo, dall'assemblea dei soci;
- b) dai contributi, dalle elargizioni e dalle donazioni da parte di persone fisiche e di enti pubblici e privati interessati all'attività istituzionale;
- c) dai proventi ottenuti da iniziative promosse dall'Associazione;
- d) da ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che potrà ricevere.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione del primo, che comincerà il giorno dell'atto di costituzione e si concluderà il 31 dicembre successivo.

Eventuali avanzi dovranno comunque essere utilizzati per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- 1) - L'Assemblea,
- 2) - Il Comitato di Coordinamento,
- 3) - Il Presidente,
- 4) - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 - Assemblea - Composizione e funzionamento

Compongono l'Assemblea i rappresentanti degli Enti associati, uno per Ente, nominati (e revocati) dagli stessi con provvedimento formale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione presiede l'assemblea; in sua assenza l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o vi sia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'assemblea, da parte di almeno un quinto degli associati.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito agli associati, a mezzo di raccomandata, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno cinque giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax.

Nell'avviso di convocazione devono essere comunicati il giorno, l'ora e il luogo (anche diverso dalla sede dell'Associazione, ma nel territorio della Provincia di Varese) della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea, comprese le nomine e le revoche di propria competenza, sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto e del Regolamento dovranno essere adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

Il Presidente nomina tre scrutatori in occasione delle votazioni assembleari.

Delle riunioni si redige processo verbale, a cura dell'Ufficio Operativo.

Art. 8 - Assemblea - Poteri

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

delibera sulle linee fondamentali di attività dell'Associazione conformemente agli scopi previsti nello Statuto;

approva il piano annuale dell'Associazione elaborato dal Comitato di Coordinamento;

predispone gli indirizzi relativi allo sviluppo del Piano strategico;

approva la proposta del Piano strategico;

nomina e revoca i componenti del Comitato di Coordinamento di propria competenza;

approva il regolamento di funzionamento dell'Associazione;

delibera sulle eventuali modifiche statutarie e regolamentari;

delibera sull'ammissione di nuovi soci;

delibera le quote di adesione;

approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Art. 9 - Comitato di Coordinamento

L'Associazione è coordinata da un Comitato di Coordinamento i cui componenti sono nominati dall'Assemblea e scelti fra i propri componenti con modalità precisate dal Regolamento.

Il C.d.C. nomina al proprio interno il Vice Presidente dell'Associazione.

Sono membri del Comitato:

il Presidente dell'Associazione;

un rappresentante della Provincia di Varese;

un rappresentante della Camera di Commercio;

5 rappresentanti delle Parti sociali dell'area varesina accreditate al Tavolo provinciale di Concertazione;

4 rappresentanti dei Comuni;
un rappresentante delle Istituzioni universitarie;
2 rappresentanti di altri Enti non altrimenti inseriti nel Comitato.

Il Comitato di Coordinamento, che si considera validamente costituito con un minimo di 7 componenti, dura in carica due anni ed è rieleggibile, salvo revoca.

Ad esso spetta il compito di dirigere tutto il processo di pianificazione strategica, proporre all'Assemblea l'approvazione delle priorità, dare concreta attuazione alle linee fondamentali indicate dall'Assemblea, creare, con modalità precisate nel Regolamento, i gruppi di lavoro per lo sviluppo dei temi strategici, della cui attività informa costantemente l'Assemblea.

Il Comitato ha, nell'ambito delle sue funzioni, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, occorrenti per il conseguimento dei fini dell'Associazione.

Nomina, il Direttore, stabilendone poteri e, se del caso, emolumenti, ed il Segretario dell'Associazione; nomina altresì procuratori ad negotia per specifici atti od attività, avvocati, consulenti e periti.

Il Comitato deve, inoltre, trasmettere annualmente a tutti i soci il bilancio preventivo accompagnato da una relazione previsionale sull'attività, il bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'attività svolta e, inoltre, una relazione semestrale sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione.

Il Comitato è presieduto dal Presidente e in caso di assenza dal Vice Presidente; si riunisce almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri.

Il Comitato viene convocato dal Presidente mediante avviso indicante il giorno, luogo ed ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere spedito per raccomandata almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione e, contestualmente, mediante fax; in caso di urgenza, mediante fax spedito a tutti i membri del Comitato almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La riunione si intende validamente costituita, anche in difetto di convocazione, quando siano presenti tutti i componenti.

Delle riunioni del Comitato di Coordinamento e delle decisioni dallo stesso adottate si redige processo verbale.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è il Sindaco della città di Varese.

Il Presidente:

rappresenta l'Associazione ed ha la firma e la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e in giudizio;

convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento;

cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Comitato di Coordinamento;

stipula in nome dell'Associazione i contratti deliberati dal Comitato di Coordinamento per il conseguimento delle finalità sociali;

sovrintende alla gestione economica e amministrativa dell'Associazione.

vigila perché siano portate a compimento le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Comitato di Coordinamento.

Art. 11 - Vice Presidente

Il Vice Presidente, nominato dal Comitato di Coordinamento al suo interno, sostituisce il Presidente assente o comunque impossibilitato a svolgere le sue funzioni.

Art. 12 - Ufficio Operativo

Al fine di assicurare il miglior funzionamento dell'Associazione ed il supporto ai lavori per l'elaborazione e l'attuazione del Piano strategico, è istituito l'Ufficio Operativo che svolge, sotto la sovrintendenza del Presidente, le seguenti attività:

attuazione delle deliberazioni del Comitato di Coordinamento e dell'Assemblea;
gestione economica ed amministrativa dell'Associazione;
azione di coordinamento fra Presidente, Comitato di Coordinamento, Assemblea e Gruppi di lavoro;
instaurazione di collegamenti e relazioni esterne per la comunicazione e la sensibilizzazione sulle azioni da intraprendere per la creazione d'impresa ed il conseguimento delle finalità di sviluppo locale;
produzione di documenti di sintesi dell'attività svolta dai Gruppi di lavoro ed attività di coordinamento fra i Gruppi stessi;
cura del monitoraggio delle azioni intraprese.

L'Ufficio Operativo è coordinato dal Direttore dell'Associazione, nominato e revocato dal Comitato di Coordinamento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti; lo stesso Comitato stabilisce, se del caso, gli emolumenti ed eventuali ulteriori competenze dello stesso. Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento, in particolar modo per l'elaborazione dei programmi di attività dell'Associazione e può proporre al Comitato di Coordinamento la nomina di consulenti e collaboratori.

Altro personale necessario per la funzionalità dell'Ufficio viene messo a disposizione dal Comune di Varese. Fra detto personale il Comitato di Coordinamento nomina il Segretario dell'Associazione, con responsabilità amministrative e contabili, il quale, solo in caso di assenza o impedimento del Direttore svolge funzioni vicarie dello stesso.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea. L'assemblea nomina anche, fra loro, chi debba presiedere il Collegio.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di provvedere al controllo della gestione finanziaria, di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di esprimere il proprio parere, mediante apposite relazioni annuali, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da presentare all'Assemblea.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento.

Art. 14 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per recesso o per esclusione.

Ciascun membro può recedere dall'Associazione comunicandolo per iscritto al Presidente che ne informa l'Assemblea.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea, su proposta motivata del Presidente e previo contraddittorio, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, qualora siano accertate persistenti violazioni da parte dell'associato agli obblighi statutari o altri comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione.

I soci receduti o esclusi sono obbligati a pagare il contributo dell'anno in corso.

Art. 15 - Durata - Scioglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e cessa la propria attività al raggiungimento degli obiettivi per cui è stata costituita.

Lo scioglimento, oltre che nei casi previsti dalla legge, può avvenire quando sia stato deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi degli associati. Con la deliberazione di scioglimento, l'Assemblea decide sulla destinazione del patrimonio residuo che sarà devoluto per scopi analoghi a quelli dell'Associazione e comunque nel rispetto delle norme del Codice Civile.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme vigenti in materia.